



COMUNE DI MASI TORELLO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13/03/2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2009

INDICE

TITOLO I PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	3
CAPO I Disposizioni generali	3
Art.1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	3
CAPO II Occupazioni	3
Art.2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere	3
Art.3 Occupazioni per l'esercizio del commercio	4
Art.4 Altre occupazioni	4
CAPO III Concessione	5
Art.5 Concessioni	5
Art.6 Procedimento per il rilascio della concessione	5
Art.7 Attivazione del procedimento amministrativo – Richiesta di occupazione	5
Art.8 Ufficio comunale competente	5
Art.9 Istruttoria della richiesta	6
Art.10 Conclusione del procedimento	6
Art.11 Rilascio della concessione e suo contenuto	7
Art.12 Rinnovo e rinuncia della concessione	7
Art.13 Obblighi del concessionario	8
Art.14 Modifica, sospensione e revoca della concessione	8
Art.15 Decadenza ed estinzione della concessione	8
Art.16 Occupazione d'urgenza	9
Art.17 Occupazioni abusive	9
Art.18 Anagrafe delle concessioni	10
TITOLO II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE	10
CAPO I Istituzione e criteri di applicazione del canone	10
Art.19 Istituzione ed oggetto del canone	10
Art.20 Soggetto passivo	10
Art.21 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	11
Art.22 Classificazione delle strade	11
Art.23 Tariffa ordinaria	11
Art.24 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione	12
Art.25 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	12
Art.26 Criteri ordinari di determinazione del canone	12
Art.27 Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	13
CAPO II Agevolazioni ed esenzioni	13
Art.28 Agevolazioni	13
Art.29 Esenzioni	13
TITOLO III RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO	14
Art.30 Modalità e termini per il pagamento del canone	14
Art.31 Sanzioni	15
Art.32 Attività di controllo e riscossione coattiva.....	15
Art.33 Rimborsi	16
Art.34 Contenzioso	16
TITOLO IV RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CANONE	16
Art.35 Funzionario responsabile	16
Art.36 Responsabile del procedimento amministrativo.....	17
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	17
Art.37 Disposizioni finali	17
Art.38 Disposizioni transitorie	17

TITOLO I PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime.

2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone determinato in base a tariffa. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "area pubblica attrezzata", l'area pubblica da adibire saltuariamente al commercio, munita di servizio, di allacciamento e di fornitura di energia elettrica.

CAPO II Occupazioni

Art. 2 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, anche se temporanee, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque non è superiore a 29 anni.

Esse, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a

titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.)

- "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui al precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

5. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 3 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precisato decreto.

Art. 4 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

4. Le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

CAPO III Concessione

Art. 5 - Concessioni

1. Le occupazioni, nel territorio comunale, di spazi e di aree di cui all'articolo 2 sono soggette a concessione.

2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art.6 - Procedimento per il rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione.

Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo. Richiesta di occupazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio Comunale.

2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica, deve essere presentata con un congruo anticipo, comunque, non inferiore a 30 giorni rispetto alla data fissata per l'inizio dell'occupazione salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza all'articolo 16 del presente Regolamento.

3. Essa deve essere redatta in carta legale e contenere a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- d) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- e) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata agli uffici sotto indicati:

Ufficio Sviluppo Economico:

- a) occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti;
- b) occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili;
- c) occupazioni temporanea per attività edilizia;

Ufficio Tributi:

- a) regolarizzazione dei passi carrabili situati sui tratti provinciali;
- b) occupazioni con passi carrabili di nuova costruzione o modifica dei preesistenti;

La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati.

L'ufficio tributi cura la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico.

Le richieste di rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area, da apporre agli accessi a norma del codice della strada(art. 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 495/92) devono essere indirizzate all'Ufficio Tributi. A tal fine è dovuto da parte del richiedente il rimborso delle spese sostenute dal Comune

per la fornitura del medesimo. L'apposito cartello può essere richiesto altresì dai proprietari degli accessi "a raso" per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante i medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 9 - Istruttoria della richiesta

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e per la definizione.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede:
 - a rendere noto l'avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda;
 - ad un controllo della documentazione allegata.
3. Qualora la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione che non rende possibile identificare e delimitare esattamente l'area, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad inoltrare una apposita richiesta pareri immediatamente agli uffici competenti del Comune, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con il rilascio della concessione o con il diniego della stessa. Il pagamento del canone di occupazione, se dovuto, costituisce elemento essenziale per il rilascio della concessione ed antecedente all'occupazione stessa.
2. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 11 Rilascio della concessione e suo contenuto

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo;
- b) spese di sopralluogo (eventuali);
- c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dal l'ufficio proponente, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

6. La domanda si intende accolta qualora, nel termine di 30 giorni, dal suo ricevimento non sia rilasciato il provvedimento motivato di rifiuto.

7. Non è richiesto un nuovo atto di concessione di cui al comma 1 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio con insegna commerciale e questa rimanga inalterata o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 12 Rinnovo e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 11 comma 3.

5. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre al fine del pagamento del canone dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art. 13 Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né la sub concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa.

2. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione e mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature ed opere installate;

b) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 11;

e) versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 14 Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 15 Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente per materia con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

3. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di manutenzione con le caratteristiche di cui al comma 1, la concessione si intende accordata a seguito di comunicazione scritta, anche via fax, da trasmettere all'ufficio tecnico. Tale comunicazione sarà inoltrata agli uffici competenti affinché attestino l'esistenza o meno delle condizioni d'urgenza. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.

Art. 17 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione nonché le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento del canone alle occupazioni regolarmente concesse.

4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi la data dell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale. Qualora, dal verbale di constatazione non risulti la decorrenza dell'occupazione la stessa si presuppone effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 18 Anagrafe delle concessioni comunali

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. L'Ufficio Tributi provvede inoltre a registrare in ordine cronologico il rilascio dei cartelli segnaletici per divieto di sosta sull'area, da apporre agli accessi a norma del codice della strada (art. 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 495/92).

2. I provvedimenti di concessione sono trasmessi in copia al competente Ufficio Tributi, per la determinazione del canone dovuto nonché per la riscossione ordinaria e coattiva relativa al canone stesso per gli anni successivi al rilascio del relativo provvedimento.

TITOLO II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 19 Istituzione ed oggetto del canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo II ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 20 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.

2. Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 21 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) valore economico dell'area, con riferimento anche al mercato dei fitti ed alle modalità di occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

d) coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle modalità di occupazione.

Art. 22 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 (due) categorie a seconda della loro importanza:

categoria 1[^]: centri abitati, delimitati come stabilito dall'art. 4 del Codice della Strada vigente;

categoria 2[^] : località e territorio rimanente

Art. 23 Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'articolo 63, commi 2, lettera c) e 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in metri quadrati o lineari, per le occupazioni temporanee e permanenti, qui di seguito analiticamente indicata:

- con riferimento alla classificazione delle strade comunali:

Occupazioni temporanee:

Tariffe giornaliere ordinarie:

1° categoria: Euro 1,033 al mq.;

2° categoria: Euro 0,775 al mq.

Occupazioni permanenti:

Tariffe annuali ordinarie:

1° categoria: Euro 17,560 al mq.

2° categoria: Euro 8,780 al mq.

2. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e dei sacrificio imposto alla collettività.

3. Al canone così determinato è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, sostenuti dal Comune.

4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle occupazioni

5. Le occupazioni temporanee, invece, sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o ad ore effettive, secondo quanto indicato nell'atto di concessione.

Art. . 24 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti di valutazione economica, da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente articolo 23, esclusivamente per quelle attività sotto indicate :

1) Manifestazioni culturali, politiche e sportive	0,20
2) Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
3) Spazi soprastanti e sottostanti	0,40
4) Attività edilizia	0,70
5) Pubblici esercizi	0,80
6) Ambulanti e produttori agricoli	0,50
7) Altre occupazioni di suolo (generica)	1,00
8) Distributori di carburanti	1,40

9) Distributori automatici in genere	1,40
10) Ambulanti e produttori agricoli su area pubblica attrezzata	0,10
11) Ambulanti e produttori agricoli su area pubblica attrezzata con utilizzo di allacci	0,14
12) Ambulanti e produttori agricoli su area pubblica attrezzata con utilizzo di allacci con banco refrigerato o similari	0,19

Art. 25 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti; la superficie delle sporgenze è commisurato separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

3. Le superfici eccedenti i mille metri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.

Art. 26 Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni temporanee e permanenti è determinata come segue:

a) Occupazioni permanenti

La tariffa base annuale ordinaria prevista per categoria di importanza deve essere moltiplicata per:

- il coefficiente di valutazione economica;
- i metri quadrati o lineari dell'occupazione.

b) Occupazione temporanee

La tariffa base giornaliera prevista per le categorie di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica ed i metri quadrati e lineari dell'occupazione.

La tariffa oraria si ottiene dividendo l'importo così ottenuto per 24.

In ogni caso l'importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad Euro 0,067 per metro quadrato e per giorno.

Art. 27 Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a canone, in modo forfettario, come di seguito indicato:

a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a Euro 0,77 per utenza. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) l'ammontare complessivo, in ogni caso del canone annuo dovuto al Comune, non può essere inferiore a Euro 516,46.

2. La medesima misura del canone annuo, pari a Euro 516,46, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione con le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del presente regolamento.

CAPO II Agevolazioni ed esenzioni

Art. 28 Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate dall'articolo 23 del presente Regolamento, sono ridotte:

- del 30% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per periodi superiori o uguali a 15 giorni;
- del 35% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per periodi superiori o uguali a 30 giorni o con carattere ricorrente;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 29 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse da persone giuridiche, con o senza personalità giuridica, non perseguenti finalità di lucro e patrocinate dal Comune;

c) le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;

d) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;

e) le occupazioni realizzate per iniziative manifestivo - culturali, organizzate con il patrocinio dell'Ente;

- f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- g) le occupazioni per commercio itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e condutture d'acqua potabile nonché quelle realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete da parte di privati;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni effettuate con balconi o simili di carattere stabile;
- q) le occupazioni per parcheggi e accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- r) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e loro Consorzi;
- s) le occupazioni effettuate per opere di arredo urbano da parte di soggetti privati regolarmente autorizzati dal Settore Urbanistica,
- t) accessi carrabili come definiti dal vigente codice della strada;
- u) le occupazioni, sia permanenti che temporanee, realizzate con tende fisse e retrattili.
- v) occupazioni di pronto intervento anche con materiale inerte per piccole riparazioni o sostituzioni di infissi, pareti e coperti
- z) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde, per carico e scarico merci .

TITOLO III RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. Il versamento del canone va effettuato tramite conto corrente postale intestato al Comune.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
 - b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. Per gli importi superiori ad Euro 258,23 il pagamento del canone può essere effettuato su richiesta del titolare della concessione, in due rate entro i mesi di aprile e settembre.
5. Il canone dovuto per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposto con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le

assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare del canone, parimenti non si fa luogo alla riscossione del canone a carico dell'ambulante (spuntista) occupante il medesimo posteggio.

7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore o uguale a Euro 2.58.

Art. 31 Sanzioni

1. Per il tardivo e/o parziale pagamento del canone o delle singole rate sono dovuti, oltre all'importo del canone stesso, anche gli interessi legali ed una sanzione amministrativa pecuniaria nella seguente misura:

- 2% del canone dovuto, se il versamento è effettuato entro 8 giorni dalla scadenza;
- 10% del canone dovuto, se il versamento è effettuato oltre 8 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza.

2. L'omesso versamento del canone comporta la corresponsione dell'importo del canone dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 20% del canone stesso. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dal termine stabilito. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento delle singole rate protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. Per tutte le occupazioni considerate abusive siano esse permanenti o temporanee, si applica:

- un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 20%;
- una sanzione amministrativa di importo pari alla predetta indennità già maggiorata;
- le sanzioni eventualmente previste ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo che nell'ipotesi di protrazione oltre il termine di scadenza di cui al comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento, per cui si computa il termine dalla decadenza della precedente concessione.

Art. 32 Attività di controllo e riscossione coattiva

1. Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile.

2. Il responsabile del procedimento concessorio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

3. Il responsabile del procedimento concessorio provvede in caso di tardivo e/o parziale e/o omesso versamento, all'invio di appositi solleciti, con invito ad adempiere entro 10 giorni dalla data del sollecito medesimo.

4. In caso di mancato pagamento dell'importo accertato con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il responsabile del procedimento concessorio provvede al recupero delle somme dovute avvalendosi dell'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 ottobre 1910, n. 639.

5. Con tale ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

6. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa dell'ingiunzione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 33 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile del canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

TITOLO IV RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CANONE

Art. 35 Il Funzionario responsabile della gestione del canone

1. Il funzionario responsabile del canone è il Responsabile dell'Area competente.

2. In particolare, il funzionario responsabile:

- acquisisce i pareri tecnici da parte degli altri Settori (condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'atto di concessione);
- esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo: verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni e gli altri diritti dovuti;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti in materia di canone di concessione.

3. In caso di affidamento a terzi dell'accertamento e riscossione del canone, l'affidatario è responsabile della gestione medesima nei limiti delle attività conferite.

Art.36 Il responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento è il dipendente designato dal Responsabile dell'Area competente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 38 Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2005, con validità temporale anche successiva e le occupazioni che alla stessa data erano, comunque, assoggettate alla T.O.S.A.P., se non contrastanti con quanto previsto dal presente regolamento, costituiscono presupposto per l'applicazione del canone secondo le nuove tariffe.
2. In sede di prima applicazione, e solo per l'anno in corso, il pagamento del canone verrà effettuato il 31 maggio.